

15-09-2011 h. 18,20



EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO - LEGGE 3 agosto 2011 n.124

❖ EMENDAMENTO n.1

Art. 4

(Disposizioni diverse in materia di imposta di registro)

I benefici di cui al secondo comma, dell'articolo 58, della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, vengono estesi anche nei casi di trasferimento di proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene immobile già oggetto di contratto di locazione finanziaria, che a seguito di risoluzione anticipata dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore, è tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Il bene immobile così trasferito dovrà essere oggetto di un nuovo contratto di locazione finanziaria da stipularsi entro ~~tre~~ **dodici** mesi dall'atto di acquisto. In caso contrario, l'acquirente (o soggetto locatore) dovrà corrispondere la differenza sulle imposte dovute.

I benefici di cui alla Legge 27 luglio 1979 n. 50, ~~estesi con Legge 13 maggio 1980 n.37, sono estesi ai titolari di "Licenza di Operatore Agricolo" di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96.~~ **sono riconosciuti a tutti gli operatori economici sammarinesi compresi gli esercenti le attività libero professionali, a prescindere dalla tipologia di licenza o autorizzazione ad operare dei quali sono titolari.**

Con riferimento al comma precedente, la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, attesta lo stato giuridico, la residenza del titolare di "Licenza di Operatore Agricolo", la sede aziendale nonché l'espletamento dell'effettiva attività di "Coltivatore Diretto" o di "Imprenditore Agricolo" con certificato che conferma l'esistenza dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

❖ EMENDAMENTO n.2

Art. 6

(Disposizioni in materia di imposta generale sui redditi)

~~I compensi erogati dagli organismi internazionali al personale della Repubblica di San Marino impiegato permanentemente all'estero presso gli stessi sono esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91.~~

I soggetti, anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, che ricoprono l'incarico di funzionari internazionali presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite o altre Organizzazioni Internazionali intergovernative sono, conformemente alle normative internazionali in vigore, esenti da qualsiasi tassazione sugli stipendi e gli emolumenti loro

corrisposti dalle stesse Organizzazioni Internazionali. Tali redditi sono pertanto esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91.

La lettera f), dell'articolo 10, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“f) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;”.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 del Decreto Legge 112/2011 è prorogato al 31 maggio 2012.

15-09-2011 h. 18,20



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]